

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "LABC – Laboratorio Civico di Romano" (d'ora in avanti "associazione").

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Romano d'Ezzelino (VI) in via Corelli n. 17.

L'associazione, con delibera del Direttivo, può trasferire la sede all'interno del Comune di Romano d'Ezzelino e può costituire dipendenze o sedi operative periferiche in altre località del territorio nazionale dotate o meno di autonomia amministrativa e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome "LABC - Laboratorio Civico" seguito dell'indicazione della località della sede.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'associazione è indeterminata.

TITOLO II

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITÀ

ART. 4 – SCOPO

L'associazione ha come scopo e fine istituzionale primario il perseguimento della tutela e dello sviluppo del Territorio in termini ambientali, culturali e socio-economici.

Il suddetto fine potrà essere realizzato mediante lo studio, il coordinamento, la gestione e realizzazione di iniziative idonee ad intervenire in modo attivo, anche tramite la divulgazione di informazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per meglio raggiungere le proprie finalità istituzionali, l'associazione potrà attuare attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione ed aggiornamento professionale, campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di eventi su tematiche/questioni di interesse collettivo.

L'intero patrimonio sarà destinato al perseguimento dello scopo sociale.

In caso di scioglimento l'associazione devolverà il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

L'associazione è basata su una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associativi o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

ART. 5 – ULTERIORI ATTIVITÀ

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

TITOLO III GLI ASSOCIATI

ART. 6 – GLI ASSOCIATI

All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto e eventuali regolamenti interni.

Distinguendosi per la sua "apartiticità", alla stessa non può aderire chi abbia cariche politico/amministrative.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ART. 7 – LE CATEGORIE DI ASSOCIATI

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa.

ART. 8 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

L'associato deve:

- mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte categorie di associati;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere, direttamente o indirettamente, all'associazione.

TITOLO IV COSTITUZIONE - VARIAZIONE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO ART. 9 – AMMISSIONE

Chiunque desideri essere ammesso all'associazione deve inoltrare domanda scritta al Direttivo.

Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità dell'associazione e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Direttivo provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice e comunicando l'esito della delibera al richiedente, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuto ricevimento.

Nel caso di reiezione della stessa, il Direttivo comunicherà all'interessato, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuto ricevimento, il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera. La decisione del Direttivo è insindacabile.

ART. 10 – COSTITUZIONE RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Direttivo all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

ART. 11 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.

Essa comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

ART. 12 – SOSPENSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'associato che non osservi lo statuto, eventuali regolamenti, e le disposizioni emanate dal Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile d'infrazioni disciplinari o comunque nociva con il suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate il Comitato Direttivo provvederà all'espulsione dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

ART. 13 – MAGGIORANZE PER LE DELIBERE

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo dalla notifica del provvedimento.

ART. 14 – RECESSO

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Direttivo la propria volontà di recesso

dall'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 15 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati;
2. il Direttivo, al cui interno viene eletto il presidente;
3. il collegio dei revisori dei conti (se nominato);

E' organo straordinario dell'associazione il commissario straordinario.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO VI
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 16 – ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo.

ART. 17 – COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina del Direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti (se nominato);
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, nonché le relative modificazioni.

La convocazione degli associati sarà effettuata tramite messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora il Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal collegio dei revisori (se nominato); l'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati, o il collegio dei revisori dei conti (se nominato).

ART. 18 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie;
- le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione;

- la nomina del commissario straordinario.

ART. 19 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di tre voti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

ART. 20 - MAGGIORANZE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei 3/4 degli associati iscritti al libro degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE

ART. 21 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal vice - presidente.

Il solo intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 22 – COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 23 – ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente presiede l'assemblea ed il Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 24- DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vice - presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

TITOLO VIII
IL DIRETTIVO
ART. 25 – IL DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Direttivo composto da non meno di 4 componenti e non più di 9, eletto dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero.

Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Sono membri di diritto del Direttivo i soci fondatori, per un tempo illimitato e fatto salvo il loro recesso dall'associazione.

ART. 26 – I POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Al Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell'associazione senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla radiazione dell'associato per morosità, alla fissazione della quota associativa annuale, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione.

Oltre ad eleggere nel suo ambito il presidente e il vice presidente, il Direttivo nomina un segretario e un tesoriere.

Il Direttivo può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Direttivo hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

ART. 27 - RIUNIONI DEL DIRETTIVO

Il Direttivo si riunisce ad iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 7 negli altri casi. Alle riunioni del Direttivo potranno essere invitati tecnici ed esperti.

Le adunanze saranno valide con l'intervento personale di almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate.

Nel caso la votazione dia esito di parità, la decisione sarà adottata dai soci fondatori o dal socio fondatore ancora presente all'interno dell'associazione.

Qualora venissero a mancare tutti i soci fondatori la decisione sarà adottata dal Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Direttivo si tengano per teleconferenza - in fonia e video - a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza del Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 28 - DIMISSIONI DA MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Direttivo. Le dimissioni da membro del Direttivo sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta normalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del consiglio.

ART. 29 - NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel caso di dimissioni del Direttivo, l'assemblea straordinaria elegge il nuovo Direttivo o nomina il commissario straordinario. Il Direttivo dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

TITOLO IX

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 30 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il collegio dei sindaci revisori è nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. I sindaci revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del Direttivo e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 31- TENUTA DEL LIBRO DELLE ADUNANZE

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

TITOLO X

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ART. 32 - COMMISSARIO STRAORDINARIO

Qualora non sia possibile nominare un nuovo Direttivo o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal collegio dei sindaci revisori, l'assemblea straordinaria può nominare un commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario straordinario convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Direttivo.

TITOLO XI

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 33 – ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle entrate: versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; i redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Inoltre l'associazione può essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo.

ART. 34 – LE QUOTE ANNUALI

Il Direttivo stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all'associazione.

L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale.

E' lo stesso facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità.

In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO XII LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 35 – TENUTA LIBRI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle decisioni del Direttivo;
- libro delle decisioni del collegio dei sindaci;
- libro degli associati.

TITOLO XIII ESERCIZIO FISCALE E RENDICONTO ECONOMICO ART. 36 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

ART. 37 – RENDICONTO

L'associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Direttivo predispose il rendiconto consuntivo e preventivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile. I rendiconti devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO XIV AVANZI DI GESTIONE ART. 38 – AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni

caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le stesse finalità.

ART. 39 – IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO XV SCIoglimento E LIQUIDAZIONE ART. 40 – SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un commissario straordinario che devolverà l'intero patrimonio ad altre associazioni aventi le stesse finalità o a fini di pubblica utilità.

ART. 41 – VARIE

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 460/97.